



TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SECONDA

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE

in ordine ai

**CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE
biologico e da perdita del rapporto parentale**

Si da comunicazione dell'esito della riunione di armonizzazione della giurisprudenza del giorno 5 ottobre 2011 tenuta ex art. 47 quater OG, capo iv punto 35.1 della circolare sulla formazione delle tabelle, tra tutti i magistrati ordinari ed onorari della Sezione, compreso lo scrivente Presidente ed alla presenza del Sig. Presidente del Tribunale.

All'esito della riunione tutti i partecipanti, unanimemente, preso atto delle seguenti pronunce giurisprudenziali di orientamento nella materia

Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184; Cassazione civile sez. Unite 11 Nov 2008, n. 26972; Cassazione civile sez. III, 14 settembre 2010 n. 19517; Cassazione civile sez. III 18 novembre 2010 n. 23259; Cassazione civile sez. III 13 luglio 2011 n. 15373; Cassazione civile 7 giugno 2011 n.12408; Cassazione civile 30 giugno 2011 n.14402

hanno rilevato l'opportunità, alla luce delle ultime tre menzionate pronunce di **far confluire l'intera gamma dei criteri tradizionalmente considerati da questo Tribunale per la liquidazione del danno alla persona, che si confermano, nel contesto della griglia di valori e di operazioni recata dalla tabelle del Tribunale di Milano** nella loro ultima versione (anno 2011), rendendo così maggiormente "leggibili" le liquidazioni effettuate alla luce di parametri che si avviano a divenire di diffusione nazionale.

Approfondita l'operazione la stessa è risultata del tutto possibile posto che negli ampi margini di variabilità individuale della liquidazione (anche in *minus*) recati dalle tabelle milanesi, e confermati dagli scritti degli autori delle stesse, ben si può inserire la considerazione degli elementi normalmente valutati dalla locale prassi che vengono ad assumere la funzione di indici di previo chiarimento in ordine all'uso dell'ampio potere discrezionale del giudice che l'impiego delle tabelle milanesi lascerebbe residuare.

VIENE QUINDI CONCORDATA LA PIENA ADOZIONE DELLE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO DELL'ANNO 2011 PER LE LIQUIDAZIONI DEL DANNO BIOLOGICO pro futuro. Con le specificazioni che seguono, elaborate nella successiva riunione del 26/10/2011 alla presenza del Presidente e dei giudici ordinari e onorari della sezione.

PER LE MACROLESIONI

PER L' INVALIDITA' TEMPORANEA

Utilizzo ordinario del punto non patrimoniale complessivo minimo pari ad euro 91. Per il danno biologico in senso stretto o c.d. statico l'importo per giorno è di € 72,5 deducibile per aggiornamento al di fuori delle tabelle milanesi che non vi fanno riferimento.

Nel punto minimo non patrimoniale di cui sopra si considera compreso il c.d. danno biologico statico ed il danno ordinario alla vita di relazione, nonché il danno morale che, per il periodo di IT viene ritenuto sempre sussistente per via presuntiva semplice sulla scorta delle seguenti considerazioni:

nel periodo di IT sono normalmente interdette le ordinarie attività del danneggiato, lo stesso è normalmente in ansia per la guarigione, la vicinanza temporale dell'illecito fa supporre la conservazione di un ricordo assai vivido in grado di costituire pensiero dominante.

Appesantimento del punto, fino al massimo di euro 136 nel caso di sussistenza di indici di speciale incidenza del danno non patrimoniale.

Tali indici sono individuati nella sussistenza nel periodo di: *interventi chirurgici, terapie onerose, periodo di ricovero o di immobilizzazione.*

Personalizzazione per il caso di straordinaria incidenza della IT su attività reddituali specifiche del soggetto nonché in genere per violazioni rilevanti di diritti costituzionalmente garantiti (oltre quello di cui all'art.32 Cost) con limitazione ordinaria al 25 % ; oltre tale limite per il caso di presumibile maggior intensità del danno morale connessa alla gravità del modus di inflizione della lesione (reato con colpa grave o reato doloso);

PER L'INVALIDITA' PERMANENTE

Utilizzo ordinario del punto non patrimoniale complessivo medio (II colonna Milano).

Nel punto suddetto si considera compreso (oltre al danno biologico statico e quello ordinario alla vita di relazione) il danno morale che, per il periodo di IP viene ritenuto ordinariamente sussistente per via presuntiva semplice sulla scorta delle seguenti considerazioni:

alla IP conseguono normalmente effetti tali da rinnovare periodicamente la sofferenza per la lesione subita quali, ad esempio, l'indebolimento percepibile delle capacità di organi o di sensi, la riduzione della piena esplicabilità di funzioni biologiche (compresa la limitazione della capacità sessuale), presenza di algie permanenti, reliquati costituenti compromissione estetica, cenestesi lavorativa

Solo nel caso di comprovata assenza o insignificanza di tutti gli indici presuntivi relativi alla sussistenza di un danno morale la liquidazione sarà ridotta fino al punto meramente biologico (I colonna = euro 1099,66 per 1 punto su 1 anno).

La personalizzazione avrà luogo nel caso di particolare incidenza della IP sulla vita di relazione del soggetto (da provarsi a carico del danneggiato) e per violazioni rilevanti di altri diritti costituzionalmente garantiti con la maggiorazione delle tabelle del Trib. di Milano, normalmente contenuta nella misura del 30%. **Ordinariamente oltre il 30% per il caso di presumibile maggior intensità del danno morale connessa alla gravità del modus di inflizione della lesione (reato con colpa grave o reato doloso), ovvero desumibile dalla particolare o simultanea sussistenza degli indici suddetti.**

PER IL CASO GENERALE DI MICROLESIONI

Applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano con i medesimi criteri guida già esaminati per le macrolesioni.

Per il danno da IP, tuttavia, la componente non patrimoniale ulteriore del danno biologico (anche e soprattutto morale) si presume insussistente, salvo che la sua esistenza sia allegata da parte del danneggiato e comprovata (anche in sede di

CTU) o in via diretta o mediante la prova della sussistenza delle condizioni fisiche già menzionate supra che fanno supporre la rinnovazione della sofferenza nel corso del periodo di IP.

PER IL CASO SPECIALE DI MICROLESIONI

(infortunistica stradale)

Applicazione dei criteri di legge con conseguente adozione nel metodo di calcolo generale del risarcimento per microlesione dei valori recati dalla tabella ministeriale.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE AI FAMILIARI SUPERSTITI

Applicazione dei criteri di liquidazione del Tribunale di Milano con le seguenti specificazioni:

Il valore massimo per ogni categoria di familiare superstite verrà liquidato in caso di **simultanea sussistenza e massima intensità** degli ulteriori criteri di liquidazione in uso presso la prassi locale ovvero:

- la convivenza,
- l'unicità del rapporto nel contesto del medesimo tipo di parentela.
- l'esclusività assoluta del rapporto parentale
- età del defunto o del familiare

L'insussistenza o la progressiva attenuazione di uno dei criteri suddetti inciderà, in riduzione, sul quarto di relativa spettanza nell'intervallo tra massimo e minimo.

Con eventuale ulteriore adattamento al caso specifico.

GENOVA 26.10.11

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

